



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luigi Pagliuca - **Presidente**

dott. Francesco Bartolotti - **Giudice est**

dott. Cristiana Bottazzi - **Giudice**

nel procedimento n. 241/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Gadenz Luca (cod.fisc. GDNLCU69P27L329F), con l'avv. Elena Beltramini

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Gadenz Luca per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;



ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Valeggio sul Mincio ed ha lo studio professionale di avvocato principale collocato in Castelnuovo del Garda e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (il Gadenz è infatti avvocato libero professionista, nonché semplice socio accomandante della Torretta di Pitten Ivan & c sas), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art 39, c. 2 CCI;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che lo stesso (come verificato dal gestore della crisi) è gravato da debiti immediatamente esigibili (verso istituti di credito, erario, enti previdenziali ed enti locali) per euro 669.475,83 (senza considerare il compenso dell'OCC), a cui non potrebbe evidentemente far fronte mediante la liquidazione volontaria dei suoi beni (immobili per un valore allo stato quantificabile, in attesa di perizia, in euro 254.433,96; autovettura del valore stimato di euro 20.000,00; beni mobili del valore stimato di euro 4.239,02) e neppure con il suo reddito netto da attività professionale (**euro 1.700,00** mensili circa, con il quale il ricorrente deve fare fronte anche al proprio mantenimento, nei limiti appresso specificati);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata ex art 269, c. 2 CCI in data 28.8.23 (come integrata in data 18.9.23) del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa Alessandra Ceresa, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti), ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha ricostruito anche la genesi e l'evoluzione temporale dell'indebitamento, che ha determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;



ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC dott.ssa Alessandra Ceresa;

rilevato che il ricorrente ha indicato le seguenti spese necessarie per il mantenimento: a) euro 600,00 per l'affitto ed euro 150,00 per utenze (il Gadenz è in fase di separazione dalla moglie e da settembre 2023 è andato a vivere da solo in appartamento preso in locazione); b) euro 350,00 per il vitto ed altre spese di prima necessità; c) euro 600,00 per il mantenimento della figlia convivente con la madre. Tenuto conto delle verifiche effettuate dal gestore della crisi tali spese possono ritenersi congrue e giustificate, sicché l'ammontare dei propri redditi che, su base mensile, il Gadenz potrà trattenere per sé va quantificato – allo stato - in euro 1.700,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura. Al fine di verificare che tale obbligo sia adempiuto va disposto che, ogni sei mesi a partire dall'apertura della procedura, il ricorrente metta a disposizione del liquidatore tutta la documentazione (quale richiesta dallo stesso liquidatore) idonea a comprovare l'entità dei proventi dell'attività professionale maturati nel semestre, in modo da consentire al liquidatore di quantificare le somme – eccedenti il limite di cui sopra – dovute alla procedura per tale semestre, somme che dovranno poi essere versate dal ricorrente sul conto corrente della procedura (che, in occasione dei primi incassi, sarà aperto dal liquidatore) entro 15 giorni dalla richiesta del liquidatore. Resta ovviamente ferma la possibilità per il ricorrente di corrispondere a favore della procedura il maggior importo mensile di euro 400,00 per la durata di tre anni, come da disponibilità manifestata dal Gadenz in ricorso;

ritenuto opportuno precisare che: a) non può essere esclusa dalla liquidazione l'autovettura Audi Avant tg. FP026TF della quale, anzi, nel programma di liquidazione dovrà essere al più presto disposta la vendita, al fine di evitare che la stessa perda valore. Tuttavia, al fine di agevolare nel frattempo gli spostamenti del ricorrente, può essere consentito al Gadenz di continuare ad utilizzare la vettura, con obbligo di consegnarla al liquidatore per la vendita nel momento in cui – come da tempistiche che dovranno essere precisate nel redigendo programma di liquidazione – ne sarà prevista l'alienazione secondo modalità competitive come per legge;

considerato che nel dispositivo può essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;



considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI. Il tutto con la precisazione che tale divieto non può ovviamente riguardare i beni del terzo garante Gadenz Gianfranco (padre del ricorrente), posto che, come evincibile dal disposto dell'art. 278, c. 6 CCII, i creditori (anche in caso di esdebitazione del debitore principale) conservano i loro diritti verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati di regresso. Pertanto, per effetto dell'apertura della presente procedura, non potrà neppure cessare la trattenuta del quinto sulla pensione di Gadenz Gianfranco, conseguente al pignoramento e alla procedura esecutiva attivata nei suoi confronti.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Gadenz Luca (cod.fisc. GDNLCU69P27L329F)**, nato a Trasacqua (Tn) il 27.9.1969 e residente in Valeggio sul Mincio (Vr), vicolo Rovereto, n. 13-6;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
- 3) Nomina liquidatore la dott.ssa Alessandra Ceresa
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore, a semplice richiesta, i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) Autorizza il ricorrente a continuare ad utilizzare l'autovettura Audi Avant tg. FP026TF, con obbligo di consegnarla immediatamente al liquidatore per la vendita nel momento in cui – come da tempistiche che dovranno essere precisate nel redigendo programma di liquidazione – ne sarà prevista l'alienazione secondo modalità competitive come per legge;



- 7) Dispone che risultino esclusi dalla liquidazione il reddito e le altre entrate del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.700,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura.
- 8) Dispone che, ogni sei mesi a partire dall'apertura della procedura, il ricorrente metta a disposizione del liquidatore tutta la documentazione (quale richiesta dallo stesso liquidatore) idonea a comprovare l'entità dei proventi dell'attività professionale maturati nel semestre, in modo da consentire al liquidatore di quantificare le somme – eccedenti il limite di cui al punto precedente – dovute alla procedura per tale semestre, somme che dovranno poi essere versate dal ricorrente sul conto corrente della procedura (che, in occasione dei primi incassi, sarà aperto dal liquidatore) entro 15 giorni dalla richiesta del liquidatore. Resta ferma la possibilità per il ricorrente di corrispondere a favore della procedura il maggior importo mensile di euro 400,00 per la durata di tre anni, come da disponibilità manifestata dal Gadenz in ricorso;
- 9) **dispone che il liquidatore:**
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona e la trascriva presso il PRA quanto alla vettura Audi Avant tg. FP026TF, nonché nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del ricorrente siti in Primiero San Martino di Castrozza (Tn) oggetto di liquidazione ed indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;



- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato; nel programma dovrà essere specificato anche il momento in cui si procederà alla vendita della vettura Audi Avant tg. FP026TF (necessariamente in tempi rapidi, onde evitare la svalutazione dell'automezzo);
- **provveda entro 45** giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI ai fini dell'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC



Verona, 22.9.2023

Il Presidente Est.

dott. Luigi Pagliuca

Copia estratta dal fascicolo telematico
Sentenza depositata e pubblicata oggi 25/9/2023
irene armenio - funbz. giud,

